

			
Comune di Loranzè	Comune di Pavone C.se	Comune di Salerano C.se	Comune di Samone

**ASSOCIAZIONE CONSORTILE TRA I COMUNI DI LORANZE', PAVONE CANAVESE,
SALERANO CANAVESE E SAMONE**

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

In esecuzione delle determinazioni a contrattare del Responsabile dei Servizi Generali del Comune di Pavone Canavese n. 149 del 23/07/2018 e della determinazione di indizione gara dell'Associazione consortile tra i comuni di Loranzè, Pavone c.se, Salerano c.se e Samone, n. 6 del 24/07/2018 del Comune di Pavone Canavese – capofila dell'associazione:

**Procedura aperta, ai sensi degli art. 60 e 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, per
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERIODO SETTEMBRE 2018 / GIUGNO 2021**

**Importo complessivo dell'appalto pari a € 86.454,00 (0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso) e IVA di legge.**

Codice CIG: 755728982A

Bando di Abilitazione MEPA: Servizi

RdO n.2003380

Il presente disciplinare, contiene modalità di partecipazione, di compilazione e presentazione dell'offerta ai fini della gara, i documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

1. STAZIONE APPALTANTE

Associazione Consortile tra i Comuni di Loranzè, Pavone C.se, Salerano C.se e Samone.

L'ufficio di riferimento per la presente procedura è il Comune di Pavone Canavese - capofila dell'Associazione Consortile.

Il responsabile e referente per i soli aspetti relativi alla procedura di gara è la sig.ra Maura Raise.

Piazza Municipio, 1 – Pavone Canavese (TO)

Tel.: (+39) 0125/51445 int. 835

www.comune.pavone.to.it

PEC di riferimento: pavone.canavese@cert.ruparpiemonte.it

AMMINISTRAZIONE PER CONTO DELLA QUALE AVVIENE L'ACQUISIZIONE:

Comune di Pavone Canavese.

RUP: Responsabile dei Servizi Generali, Maura Raise.

2. REGISTRAZIONE, ABILITAZIONE E RISPOSTA ALLA RDO

La procedura di gara viene condotta interamente per via telematica sul MePA, gestito da CONSIP S.p.A., che garantisce il corretto svolgimento delle attività telematiche collegate, mediante Richiesta di Offerta aperta (RDO).

Per partecipare alla gara, porre quesiti, ricevere risposte e presentare offerta è necessario essere registrati ed abilitati al predetto sistema.

Tutte le informazioni per la registrazione al sistema e l'abilitazione e la predisposizione delle risposte sono disponibili all'indirizzo:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Guide_e_manuali/MePA-Guida_abilitazione_Fornitore_settembre_2017.pdf

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Help_documentazione/risposta_rdo2.pdf

Per assistenza sulla registrazione al MePA e supporto nell'utilizzo dello stesso è a disposizione il numero a pagamento 895 895 0898, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00. Si precisa che tale servizio non è erogato dall'Amministrazione aggiudicatrice, ma da CONSIP S.p.A.

3. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE – DOCUMENTAZIONE DI GARA – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARA

3.1 Termine presentazione offerta

La Ditta interessata all'esecuzione dell'appalto in oggetto e alla stipula del relativo contratto, dovrà presentare l'offerta esclusivamente mediante il portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) con le prescrizioni tecniche ivi previste, entro il termine perentorio **delle ore 12.00 del giorno 17/08/2018**.

3.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, esclusivamente utilizzando la funzionalità "Messaggi" della Richiesta di Offerta Telematica.

I quesiti dovranno essere posti entro **lunedì 13/08/2018**.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, di norma, **entro tre giorni lavorativi**, con data **ultima 14/08/2018**.

Le risposte alle richieste di chiarimenti ritenute di interesse generale, e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet di cui in premessa.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3.3 Condizioni di gara.

La procedura di affidamento e il futuro contratto sono soggetti alle condizioni e alle clausole di gara e contrattuali contenute nei documenti allegati alla presente Rdo e accessibili sulla piattaforma MePA.

La documentazione di gara comprende:

1. Lettera di invito ad RdO (generata dal portale MePA);
2. Capitolato speciale di Appalto.
3. Disciplinare di gara
4. Modello 1 (Documento di gara unico europeo - DGUE)
5. Modello 2 (Ulteriori dichiarazioni)

6. Modello 3 (Avvalimento – Dichiarazione ausiliaria)
7. Modello 4 (Offerta Economica)
8. Modello 5 (Dichiarazione per concorrenti plurisoggetti)
9. Modello 6 (Offerta Tecnica)

La risposta alla richiesta di offerta (lettera di invito ad RdO) mediante caricamento a sistema dell'offerta sottintende l'accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute nei sopra citati documenti di gara.

Le clausole e le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e nello specifico Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico relativo ai servizi oggetto della presente richiesta di offerta si applicano ai rapporti tra il Fornitore aggiudicatario e la Stazione Appaltante se ed in quanto compatibili con le condizioni particolari di contratto contenute nei documenti di gara allegata alla RdO con particolare riferimento alle condizioni contrattuali contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.

4. OGGETTO DELLA RDO

L'affidamento si configura come un appalto di servizi ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. ss), del D.Lgs. n. 50/2016.

Il servizio, come meglio dettagliato nel Capitolato, ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico del Comune di Pavone Canavese, per il periodo settembre 2018 / giugno 2021 per tutti i giorni scolastici.

CPV: 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

5. DURATA, VALORE DEL CONTRATTO E INTERPELLO

5.1 Durata

Il servizio avrà decorrenza dal 10/09/2018 e fino all'ultimo giorno dell'anno scolastico 2020/2021, nei periodi specificati all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'amministrazione per conto della quale avviene l'acquisizione si riserva la facoltà, nei modi e nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di attivare apposita procedura per l'affidamento all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi.

Il corrispettivo di tale riaffidamento è computato nel valore economico dell'affidamento.

5.2 Valore del contratto

Il valore dell'appalto, IVA esclusa, è così determinato:

Totale annuo	€. 28.818,00
Totale triennio	€ 86.454,00

Importo eventuale riaffidamento ex art. 63, comma 5, D.Lgs. 50/2016	€ 86.454,00
Eventuale proroga tecnica (periodo settembre /dicembre 2021)	€ 8.538,67
Totale complessivo	€ 181.446,67

Il valore stimato dell'appalto, valutato in base ai parametri su descritti, è pari, pertanto, a complessivi: € 181.447,00.

Non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, i costi della manodopera sono stimati in € 25.580,70 per il triennio.

Restano a carico del concorrente i costi della sicurezza per rischi specifici i quali si intendono compresi nella componente dell'importo posto a base di gara soggetto a ribasso. A tal fine, l'offerta economica, ai sensi dell'art. 95, c. 10, del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere corredata dell'indicazione dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come indicato nei successivi paragrafi 5.4 e 17.1.

Il servizio è finanziato con fondi di bilancio.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

6. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

6.1 Procedura di scelta del contraente

L'affidamento in questione si svolge, utilizzando la piattaforma MePA, secondo le condizioni ivi previste, mediante procedura aperta, a sensi degli artt. 60 e 36, comma 9, del D.Lgs 50/2016, in quanto appalto sotto soglia comunitaria individuata all'art. 35, comma 1, lett. c).

6.2 Criterio di scelta del contraente.

La scelta del contraente verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'offerta economica dovrà essere espressa con ribasso percentuale unico sul seguente importo:

Base d'asta triennale € 86.454,00

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali, alternative o condizionate.

L'offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e non vincolerà in alcun modo il Comune di Pavone Canavese.

6.3 Arrotondamento

Il ribasso percentuale può essere espresso con un numero massimo di cifre decimali pari a 3 (tre). In caso di offerte economiche espresse con un numero di decimali superiore a tre, l'acquisizione del ribasso offerto da parte della S.A, avverrà previa riconduzione dello stesso ad un numero di decimali

pari a tre cifre mediante utilizzo del seguente criterio: arrotondamento della terza cifra decimale all'unità superiore se la quarta cifra decimale è pari o superiore a cinque (*arrotondamento per eccesso*) ovvero mediante arrotondamento all'unità inferiore attraverso il troncamento dei decimali eccedenti il terzo laddove la quarta cifra decimale sia inferiore a cinque (*arrotondamento per difetto*).

Analogamente anche tutti i calcoli relativi alla componente tecnica dell'offerta saranno eseguiti fino alla terza cifra decimale mediante utilizzo del su indicato criterio di arrotondamento.

6.4 Costi della sicurezza per rischi specifici.

L'offerta economica dovrà essere corredata della dichiarazione del concorrente con la quale viene data evidenza dei costi per la sicurezza aziendali di cui all'art. 95, c. 10, del D.Lgs. 50/2016 che dovranno essere specificatamente quantificati.

6.5 Validità dell'offerta.

L'Impresa rimane vincolata alla sua offerta fino al centottantesimo giorno (180 giorni) dalla data di scadenza della presentazione delle offerte.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

7.1 Operatori economici.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 8, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
- operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 nonché del presente disciplinare di gara.

7.2 Raggruppamenti e consorzi ordinari di operatori economici.

Per i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

7.3 Soggetti che non presentano organizzazione d'impresa.

Le organizzazioni di volontariato e gli altri soggetti che non presentano organizzazione di impresa potranno partecipare alla presente gara esclusivamente in partenariato (Associazione Temporanea di Scopo) con soggetti aventi natura d'impresa e per attività coerenti con le proprie finalità

giuridiche organizzazioni di volontariato, nel rispetto della normativa vigente di riferimento, potranno svolgere attività che non presentano elementi di complessità tecnica ed organizzativa, riconoscendo esclusivamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, nel rispetto della normativa vigente di riferimento.

7.4 Tutti i soggetti di cui sopra devono essere in possesso alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta dei seguenti requisiti **a pena di esclusione**:

- possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale indicati nel successivo paragrafo 8.

8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE – MODALITA' DI DICHIARAZIONE

8.1 Requisiti di ordine generale richiesti

I concorrenti, **a pena di esclusione** dalla procedura di gara, devono essere in possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dei requisiti di seguito indicati.

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (non dimostrabili mediante avalimento)

A.1 I requisiti di ordine generale e speciale devono essere dichiarati nel Modello DGUE da utilizzare come domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art.80, c. 1, 2, 3, 4 e c. 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del D.Lgs. 50/2016 e precisamente:

A.1.1 (compilare parte III – lett. A del DGUE) l'insussistenza di una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291 quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato il concorrente è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati.

A.1.2 (parte III – lett. B del DGUE)

Non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.)

A.1.3 (parte III – lett. C del DGUE)

Non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, accertabili dalla stazione appaltante con qualunque mezzo adeguato.

A.1.4 (parte III – lett. C del DGUE)

Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure)

il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici e che la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico;

(oppure, in caso di concordato con continuità aziendale)

la partecipazione è stata autorizzata dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett.a) del Codice e la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico.

A.1.5 (parte III – lett. C del DGUE)

Non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, accertabili dalla stazione appaltante con qualunque mezzo adeguato.

Tra questi illeciti rientrano:

- le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero che hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

A.1.6 (parte III – lett. C del DGUE)

La propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile.

A.1.7 (parte III – lett. C del DGUE)

Non aver partecipato alla preparazione della procedura

Ovvero

di aver partecipato alla preparazione della procedura ma che ciò non è causa di una distorsione della concorrenza.

A.1.8 (parte III – lett. D del DGUE)

L'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 bis, e 92 commi 2 e 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

A.1.9 (parte III – lett. D del DGUE)

Non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

A.1.10 (parte III – lett. D del DGUE)

Non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti o sub concessioni documentazione o dichiarazioni non veritiere;

A.1.11 (parte III – lett. D del DGUE)

Non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti o sub concessioni.

(Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.)

A.1.12 (parte III – lett. D del DGUE)

Non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.

(Il motivo di esclusione ha durata per tutto il periodo durante il quale perdura l'iscrizione).

A.1.13 (parte III – lett. D del DGUE)

Non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

(L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa)

A.1.14 (parte III – lett. D del DGUE)

Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

A.1.15 (parte III – lett. D del DGUE)

Non ricadere nella situazione di cui all'art. 80 c. 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016.

A.1.16 (parte III – lett. D del DGUE)

E' stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. 152/1991 e s.m.i..

A.1.17 (parte III – lett. D del DGUE)

Non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

A.1.18 (parte III – lett. D del DGUE)

Non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door);

A.1.19 (parte III – lett. C del DGUE) Concordato preventivo con continuità d'azienda.

- Nel caso in cui il concorrente si trovi nello stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ai fini della partecipazione alla presente gara, lo stesso dovrà dichiarare di essere stato autorizzato, indicando gli estremi del provvedimento di autorizzazione del Tribunale, alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici. In caso di concorrente che ha depositato domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco), ai fini della partecipazione alla presente gara, lo stesso dovrà dichiarare di essere stato autorizzato, indicando gli estremi del provvedimento di autorizzazione del Tribunale,

alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici. In entrambe le ipotesi, il concorrente dovrà produrre la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesti la conformità del concorrente al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

- Per quanto concerne le condanne e/o gli illeciti previsti al punto A.1.1, A.1.4, A.1.6, il concorrente può dimostrare, mediante allegazione di appositi mezzi di prova, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

- In merito all'eventualità della partecipazione di soggetti raggruppati o consorziati si richiama quanto previsto:

- nell'art. 48, c. 7, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;

- nell'art. 48, c. 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b), D.Lgs.50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) o da un consorzio di cui all'art. 45, c.2, lett. c), D.Lgs.50/2016 (consorzi stabili) è vietato partecipare in qualsiasi altra forma (individuale o associata) alla medesima gara a pena di esclusione sia del consorzio che dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' fatto inoltre divieto di qualsiasi modificazione della composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.Lgs. 50/2016 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

- Ai sensi dell'art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 nonché del Comunicato del Presidente dell'Autorità del 5/11/2017 avente ad oggetto "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE", si specifica quanto segue.

8.2 Precisazioni sulle dichiarazioni prevista all'art. 80, comma 1.

L'art. 80, comma 3, del Codice individua i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione prevista dal comma 1 del medesimo articolo ed in particolare:

per le imprese individuali:

- a) titolare
- b) direttore tecnico;

per le società in nome collettivo:

- a) socio
- b) direttore tecnico

per le società in accomandita semplice:

- a) soci accomandatari

b) direttore tecnico

per altro tipo di società o consorzio con sistema di amministrazione tradizionale (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.):

a) socio unico persona fisica

b) socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci

c) ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

d) ai membri del collegio sindacale

e) institori

f) procuratori ad negotia

per altro tipo di società o consorzio con sistema di amministrazione monistico (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.):

a) socio unico persona fisica

b) socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci

c) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

d) membri del comitato per il controllo sulla gestione

e) institori

f) procuratori ad negotia

per altro tipo di società o consorzio con sistema di amministrazione dualistico (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.):

a) socio unico persona fisica

b) socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci

c) membri del consiglio di gestione

d) membri del consiglio di sorveglianza

e) institori

f) procuratori ad negotia.

Il requisito in esame deve inoltre essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza, quindi:

- dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del

D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

L'esclusione opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente, rientranti nelle casistiche di cui sopra.

Si chiarisce che, per consolidata giurisprudenza, si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di cui ai precedenti punti in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale viene resa la dichiarazione.

Il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante (o dal firmatario dell'offerta) dell'impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE.

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, per mezzo delle seguenti modalità:

a) senza prevedere l'indicazione dei dati anagrafici dei singoli soggetti

(la parte II lett. B deve quindi essere compilata esclusivamente con i dati del legale rappresentante o firmatario dell'offerta); in tal caso il legale rappresentante dovrà indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro (es. Registro delle Imprese) in cui reperire le informazioni aggiornate

sui soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80 del Codice.

Ovvero

b) indicando i dati anagrafici/identificativi degli stessi soggetti

Nel caso sia necessaria l'indicazione di eventuali condanne definitive ricadenti nelle fattispecie previste all'art. 80 c. 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), questa andrà fatta nella parte III – lett. A del DGUE.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

8.3 Precisazioni sulle dichiarazioni prevista all'art. 80, comma 2.

L'art. 80, comma 2, come modificato dal Decreto correttivo del Codice non individua i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 159/2011.

Pertanto, in assenza di specifiche indicazioni, il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 deve essere riferito ai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia.

8.7. Carenza di elementi formali nella compilazione del DGUE.

Gli obblighi di cui ai capoversi precedenti costituiscono formalità essenziali ai sensi e agli effetti dell'art. 83, c. 9, del D.Lgs. 50/2016. A tal fine si rimanda al successivo art. 12.

B. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 83, C. 1, LETT. A) DEL D.LGS. n. 50/2016. (non dimostrabili mediante avalimento)

b.1 Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio) per il settore di attività principale inerente e pertinente con il servizio oggetto dell'appalto, per le imprese residenti in Italia: "Trasporto alunni" o "Trasporto scolastico".

Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei Registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate al comma 3 del medesimo articolo 83.

Nel caso di candidati plurisoggettivi, il requisito dell'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. dovrà essere posseduto:

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso delle relative iscrizioni;
- nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), le iscrizioni devono essere possedute dal consorzio e dal/dai consorziato/i individuato/i in sede di offerta;
- nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere e), dal consorzio.

b.2 Iscrizione alla Sez. A) se Coop. Sociale e alla Sez. C) se Consorzio di Cooperative Sociali, dell'Albo istituito ai sensi della L. 381/91 con finalità statutarie attinenti alle caratteristiche dei Servizi richiesti.

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale dovrà essere dichiarato anche dall'eventuale impresa ausiliaria.

b.3 iscrizione ed abilitazione, entro la data di scadenza dell'avviso, al bando Me.PA "servizi" nella categoria "Servizi di Trasporto persone";

DGUE: mediante compilazione della Parte IV, Sezione A.

In caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va addotta la precisa motivazione e/o dispensa di legge; le finalità statutarie devono comunque comprendere la gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

In caso di associazioni temporanea di scopo (A.T.S.) i su indicati requisiti dovranno essere posseduti soltanto dai soggetti aventi natura d'impresa.

C. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 83 C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016

Non sono richiesti requisiti particolari.

DGUE: non deve essere compilata la Parte IV, Sez. B.

D. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART. 83 C. 1, LETT. C) DEL D.LGS.50/2016

d.1 Avere svolto nell'ultimo triennio (1° luglio 2015 – 30 giugno 2018) almeno un servizio di trasporto scolastico per conto di enti pubblici o privati, per un valore del corrispondente contratto non inferiore a € 50.000,00 IVA esclusa .

Il requisito non è frazionabile.

Il relativo contratto può:

- essersi concluso;
- essere ancora in corso di svolgimento;
- avere avuto inizio prima del periodo di riferimento.

d.2 Avere a disposizione personale qualificato (1 autista titolare e 1 autista sostituto) munito di patenti e certificati di idoneità, comprese periodiche visite mediche come previsto dal D.Lgs. 81/2008, art. 41 c. 4.

Nel caso di candidati plurisoggettivi, il requisito deve essere posseduto dalla mandataria/capogruppo.

E' consentito ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice che non ne sono in possesso direttamente, di dimostrare il possesso del requisito anche attraverso il requisito di un proprio consorzio individuato.

d.3. (Eventuale) possesso del certificato, in corso di validità, che attesti l'ottemperanza del soggetto concorrente alle norme europee in materia di qualità della serie UNI EN ISO 9001:2000 o successive per il settore di accreditamento pertinente all'oggetto dell'appalto. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito deve essere posseduto e, quindi dichiarato, dalla capogruppo e/o da altro soggetto della RTI; in caso di consorzio, almeno da una consorziata.

DGUE: mediante compilazione della Parte IV, Sez. C, punti 1b), 12 e 13 (eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando).

8.8 Precisazioni per RTI/ConSORZI d'Imprese.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, la percentuale dei requisiti tecnico-professionali deve essere pari o superiore a quella che, nella dichiarazione congiunta di impegno, sarà indicata quale parte di prestazione che effettivamente ogni singola impresa si obbliga a prestare, rimanendo le imprese stesse solidalmente responsabili nei confronti della stazione appaltante. E' necessario che la composizione soggettiva del concorrente plurisoggettivo assicuri, complessivamente, il possesso del 100% dei requisiti economico- finanziari e tecnico-professionale, in ogni caso, che la mandataria possieda almeno il 60% dei su citati requisiti.

In caso di concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'impegno a costituire l'A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs 50/2016, deve specificare il Modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti della fornitura che verranno eseguite da ciascuna associata. In ogni caso, ogni impresa riunita/consorzata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione (es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% della prestazione, nell'offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

E. ULTERIORI DICHIARAZIONI (MODELLO 2 – ULTERIORI DICHIARAZIONI):

Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con la quale il concorrente:

1. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall'amministrazione per conto della quale avviene l'acquisizione e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara.
3. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'amministrazione aggiudicatrice a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'amministrazione aggiudicatrice a rilasciare copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Rimane inteso che le parti di offerta tecnica relative a profili di natura quantitativa saranno oggetto di accesso documentale senza previa autorizzazione.

4. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
5. dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in relazione alla presente gara, l'Impresa, oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà esclusa dalla presente procedura di gara o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione medesima, la quale verrà revocata e l'Ente avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall'Ente, ai sensi dell'art. 1456 C.C.

8.9 Avvertenze per la comprova dei requisiti di partecipazione.

I requisiti di partecipazione potranno essere comprovati in autocertificazione ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con le modalità di seguito indicate:

1. documento di gara unico europeo (DGUE), avvalendosi del Modello editabile allegato;

Il documento di gara unico europeo (DGUE) potrà essere compilato in forma cartacea oppure in formato elettronico, avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all'uopo dedicati ovvero del servizio DGUE elettronico messo, gratuitamente, a disposizione dalla Commissione in favore delle amministrazioni o enti aggiudicatori e degli operatori economici, a condizioni che riporti tutte le informazioni indicate nel Modello formulario DGUE allegato agli atti di gara. Potrà essere anche riutilizzato il DGUE compilato e prodotto in una procedura di appalto diversa dalla presente purché il concorrente confermi che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e siano pertinenti rispetto alla presente procedura, con particolare riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

2. sottoscrivendo i modelli di autocertificazione tradizionali allegati al presente bando di gara.

9. AVVALIMENTO

I concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionali (paragrafo 8 - D) necessari per la partecipazione alla presente procedura avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, a cui espressamente si rimanda, i concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di capacità tecnico-professionale di altri soggetti dovranno allegare la documentazione prescritta nell'art. 89 del precitato decreto e indicata al paragrafo 15.

È possibile avvalersi di capacità anche di partecipanti al raggruppamento.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione del valore dell'appalto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Considerato che l'avvalimento di garanzia (in cui l'ausiliaria mette in campo la propria esperienza e/o le proprie certificazioni a servizio dell'ausiliata, come nel presente caso), comporta l'estensione della base patrimoniale della responsabilità da esecuzione, per garantire l'amministrazione aggiudicatrice sulla solidità effettiva della propria controparte contrattuale, l'istituto è sottoposto alle seguenti ulteriori condizioni:

- il contratto di avvalimento, di cui sopra, dovrà dettagliare puntualmente le risorse e l'apparato organizzativo che vengono prestati all'ausiliato, **a pena di nullità dello stesso**, ciò al fine di permettere all'amministrazione aggiudicatrice di verificare se sia soddisfatto il requisito della

effettiva messa a disposizione del concorrente, per tutta la durata del contratto, degli elementi necessari ad una corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio.

10. SUBAPPALTO.

È consentito subappaltare le prestazioni oggetto dell'appalto, entro il limite del 30% del valore triennale a base d'asta.

Ai sensi dell'art. 105 c. 6 del Codice è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, e pertanto la documentazione necessaria è la seguente:

a) (compilare parte II – lett. D del DGUE)

dichiarazione del concorrente, attestante le prestazioni che si intendono subappaltare, con specifica indicazione delle imprese subappaltatrici;

b) le ditte indicate come subappaltatrici potranno compilare e firmare un DGUE distinto, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, dalla parte III (relativi all'assenza delle cause di esclusione), dalla parte IV (solo in relazione al possesso dei requisiti per la parte che viene subappaltata), dalla parte VI.

Nel caso non sia stata indicata in sede di gara la terna di subappaltatori da parte dell'aggiudicatario, il subappalto non potrà essere in nessun caso autorizzato.

Nel caso i subappaltatori non abbiano prodotto un proprio DGUE in sede di gara, ai sensi dell'art. 105 c. 7 del Codice, al momento del deposito del contratto di subappalto, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di inosservanza dei limiti relativi al subappalto, la pena è l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

L'amministrazione per conto della quale avviene l'acquisizione corrisponderà direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

E' data, comunque, facoltà al concessionario di affidare a terzi, in possesso dei requisiti di legge, segmenti dell'attività necessaria, non costituenti subappalto, connessi, funzionali o pertinenti alla gestione della struttura stessa, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

11. CAUZIONI ED ASSICURAZIONI

11.1 Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente, pari al 2% del prezzo posto a base di gara, e precisamente di € 1.729,00.

Tale garanzia assicura il Comune di Pavone Canavese, per il caso della mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario.

Essa deve avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e potrà essere costituita, a scelta del concorrente, con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 in contanti, bonifico, assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato ovvero in forma di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, **a favore dell'amministrazione per conto della quale si procede all'acquisizione: Comune di Pavone Canavese.**

In caso di non aggiudicazione dell'appalto, la cauzione provvisoria verrà svincolata nei termini e con le modalità di cui all'art. 93, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

11.2 Tipologia di garanzia provvisoria

11.2.1 La fideiussione/polizza - così come previsto dall'art. 93 c. 4 del D.Lgs n. 50/2016 – deve contenere espressamente le seguenti clausole:

- a) espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- c) operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà essere prestata solo da:

- Istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385;
- Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- Intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di impresa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998.

Nel caso la garanzia venga prestata per mezzo di polizza fideiussoria, dovrà essere utilizzato il nuovo schema di contratto tipo per la garanzia provvisoria, approvato con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31.

Ai sensi dell'art. 1 c. 5 dello stesso decreto, i concorrenti presentano all'interno della documentazione amministrativa le sole schede tecniche, contenute nell'«Allegato B – Schede Tecniche» del decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.

In caso di presentazione della garanzia fideiussoria non conforme al nuovo schema, si procederà a richiesta di regolarizzazione per mezzo di soccorso istruttorio.

In caso di concorrenti plurisoggettivi, la cauzione dovrà essere prodotta:

- a. in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- b. in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- c. in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c), e) dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, dal Consorzio medesimo;
- d. in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituire il Consorzio;
- e. in caso di A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) dal soggetto provvisto di organizzazione d'impresa con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento.

11.2.2 Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita in contanti, dovrà essere prodotta copia della quietanza di versamento alla Tesoreria del Comune di Pavone Canavese, presso l'Unicredit Banca S.p.A. di Pavone Canavese (TO) c/c/b n. IT75E0200830710000110057647, indicando nella causale l'oggetto sintetico della gara e il numero di Cig.

11.3 Modalità di presentazione della cauzione

11.3.1) in caso di polizza fideiussoria:

- se stipulata in formato cartaceo: in tal caso l'originale della stessa (sottoscritto con firma tradizionale) dovrà essere scansionato in formato pdf; il documento scansionato dovrà essere firmato digitalmente dal sottoscrittore dell'offerta.

- se stipulata in formato digitale: in tal caso la stessa dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal Garante. Si specifica in tal senso che la semplice "firma elettronica", a differenza di quella "digitale" non può essere equiparata alla firma autografa e non è idonea a rendere i documenti validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. In tal senso potrà essere allegato file contenente l'originale informatico della stessa firmato digitalmente dal Garante, ovvero potrà essere presentata scansione della copia cartacea della polizza, firmata digitalmente dal sottoscrittore dell'offerta, su cui dovrà essere specificato il link e la chiave di accesso per poter scaricare il file originale dal sito del Garante.

11.3.2) in caso di contanti, assegno circolare o titoli del debito pubblico:

- scansione in formato pdf della ricevuta rilasciata dalla Tesoreria, a seguito del deposito, nonché dell'impegno del fideiussore; il documento scansionato dovrà essere firmato digitalmente dal sottoscrittore dell'offerta.

11.3.3) in caso di bonifico:

- scansione in formato pdf della ricevuta di avvenuto bonifico, nonché dell'impegno del fideiussore; il documento scansionato dovrà essere firmato digitalmente dal sottoscrittore dell'offerta.

11.4 Garanzia definitiva

Nel caso di aggiudicazione definitiva, l'affidatario dovrà costituire una garanzia definitiva nelle forme e con le modalità prescritte dall'art. 103, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto l'Amministrazione dovesse avvalersene.

A tal fine, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la predetta garanzia per il caso in cui l'offerente risultasse affidatario.

11.5 Assicurazione per danni all'Amministrazione e per responsabilità verso terzi.

Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, l'esecutore dei servizi è obbligato a stipulare e consegnare al Comune di Pavone Canavese le coperture assicurative previste nell'art.4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le suddette polizze dovranno essere prodotte dall'impresa aggiudicatrice prima della stipulazione del contratto d'appalto e/o della consegna dell'esecuzione delle prestazioni.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste dell'amministrazione aggiudicatrice, formulate ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, costituisce causa di esclusione.

In merito alla tipizzazione delle carenze ed irregolarità essenziali sanabili (e non) si dispone quanto segue:

1) cause di esclusione dalla gara, senza possibilità di regolarizzazione:

- a) tutto ciò che nel presente disciplinare è indicato "a pena di esclusione";
- b) l'associazione in partecipazione, salvo la deroga di cui all'art. 105 c. 20 del Codice;
- c) mancato possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;
- d) carenza di sottoscrizione della domanda e dell'offerta;
- e) mancata indicazione, all'interno dell'offerta economica, dei costi interni aziendali relativi alla sicurezza e al costo del personale;
- f) contratto di avvalimento carente della specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

2) irregolarità essenziali, comportanti l'attivazione della procedura di regolarizzazione:

- a) mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive contenute nel DGUE e di altre dichiarazioni;
- b) ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria;
- d) ogni ipotesi di mancanza, incompletezza riferita al contratto di avalimento, a condizione che quest'ultimo sia stato già stipulato alla data di presentazione dell'offerta, salvo il caso sub 1f);
- e) mancata allegazione della procura, in caso di offerta sottoscritta da procuratore speciale;
- f) mancata allegazione del documento d'identità (ove richiesto);
- g) le fattispecie per cui è prevista la dicitura "a pena di esclusione", nel caso sia dimostrabile che la loro mancata allegazione sia dovuta a mera dimenticanza, e i rispettivi documenti siano già stati costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

3) Tutte le dichiarazioni e gli elementi non elencati espressamente all'interno dei precedenti punti 1 e 2, sono da considerarsi non essenziali; in caso di loro irregolarità e/o incompletezza, si potranno configurare due alternative:

- attivazione del soccorso istruttorio;
- non attivazione del soccorso istruttorio, nei casi in cui si ritenga che la dichiarazione/elemento in questione non sia indispensabile all'ammissione del concorrente in gara;
- per il mancato pagamento del contributo ANAC, nel caso non sia tecnicamente possibile procedere a regolarizzare il pagamento dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, il concorrente verrà ammesso in gara e si procederà, successivamente, alla segnalazione all'ANAC ai fini della riscossione del mancato contributo (la Corte di Giustizia Europea, con sentenza C-27/15 del 02/06/2016, ha ritenuto non congrua l'esclusione di un concorrente per l'omesso versamento del contributo ANAC).

Rimane inteso che il soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzato per il recupero di requisiti, di ordine generale o speciale, non posseduti al momento fissato dalla presente disciplinare di gara, quale termine perentorio per la presentazione dell'offerta o della domanda.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa, esclusivamente mediante il portale del Me.P.A. con le prescrizioni tecniche ivi previste.

I termini per la presentazione dell'offerta sono quelli indicati sul sistema Me.PA. nonché nella lettera di invito ad RdO.

La documentazione a corredo dell'offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali secondo le specifiche tecniche dettate dal Me.PA:

- "Busta virtuale Amministrativa" – contenente la documentazione amministrativa di cui al successivo art.14 per l'ammissione alla gara;
- "Busta virtuale Tecnica/Qualitativa" – contenente la relazione tecnica, per l'attribuzione dei relativi punteggi, di cui al successivo art.17 .
- "Busta virtuale Economica" – contenente l'offerta economica per l'attribuzione dei relativi punteggi, di cui al successivo art. 18.

Tutti i documenti che compongono le tre Buste devono essere inseriti in file formato pdf e, nei casi espressamente previsti, devono essere firmati digitalmente.

La commistione tra i contenuti di carattere tecnico ed economico scaturente da un'eventuale confusione o dei documenti propri delle buste tecnica ed economica ovvero l'anticipata conoscenza nella fase amministrativa del contenuto dell'offerta tecnica od economica o nella fase tecnica dell'offerta economica costituiscono causa di esclusione dalla gara.

14. BUSTA VIRTUALE "AMMINISTRATIVA"

Nella Busta "A – Documentazione Amministrativa", dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) **Documento di gara unico europeo(DGUE), a pena di esclusione**, redatto utilizzando l'allegato Modello 1 - DGUE, ai fini della richiesta di partecipazione alla gara e comprova dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 8 del presente disciplinare.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o GEIE o consorzio ordinario ovvero aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (se non presente un organo comune dotato di personalità giuridica e potere di rappresentanza), costituiti o non ancora costituiti, tutti i soggetti raggruppati, **a pena di esclusione**, dovranno produrre e sottoscrivere un DGUE distinto;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere, **a pena di esclusione**, prodotto e sottoscritto un DGUE distinto dal consorzio, nonché dagli (eventuali) consorziati individuati come esecutori del servizio.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o GEIE o consorzio ordinario ovvero aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (se non presente un organo comune dotato di personalità giuridica e potere di rappresentanza), non ancora costituiti, il **Modello 5 – Dichiarazione per concorrenti plurisoggetti** dovrà essere sottoscritto, **a pena di esclusione**, da tutte le imprese facenti parte il raggruppamento.
- 2) **Modello 2 – Ulteriori Dichiarazioni, a pena di esclusione**
- 3) **Garanzia provvisoria** (paragrafo 11.1).
- 4) **Impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva** (paragrafo 11.4), **a pena di esclusione**.
- 5) **Documento "PassOE"** rilasciato dal servizio AVCPASS previa registrazione al sistema (accedendo all'apposito link <http://www.anticorruzione.it> del Portale AVCP - Servizi ad accesso riservato – AVCPASS - secondo le istruzioni ivi contenute) comprovante l'avvenuta registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

La mancata presentazione del PassOE alla data di scadenza per la presentazione delle offerte non comporta l'immediata esclusione dalla gara. Il concorrente potrà però essere escluso se non procederà, in seguito ad invito scritto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, a regolarizzare la propria posizione in tempo utile per consentire di eseguire le verifiche sui requisiti autocertificati.

- 6) **Originali informatici dei seguenti documenti di gara sottoscritti digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa partecipante:**
- Disciplinare di Gara;
 - Capitolato speciale di Appalto.

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE

- 7) *in caso di offerta presentata da procuratore speciale*, copia della procura speciale rilasciata tramite atto notarile corredata dell'attestazione di conformità della copia all'originale in possesso, resa con la forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- 8) *in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti*, **originale o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria**, con indicazione, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9:
- a. del soggetto designato quale mandatario;
 - b. delle imprese riunite/consorziate;
 - c. del Modello (orizzontale, verticale o misto);
 - d. delle quote di partecipazione assunte dalle imprese riunite/consorziate;
 - e. delle parti della prestazione oggetto di gara che verranno eseguite da ciascuna associata;
- ogni impresa riunita/consorzata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione (es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% della prestazione, nell'offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).
- L'originale del mandato, ai sensi dell'art. 48, c.13, D.Lgs. n. 50/2016, deve risultare da scrittura privata autenticata, ossia sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale. Per "copia autenticata" si intende la copia di un documento, accompagnata dall'attestazione da parte di un funzionario pubblico che la copia è conforme all'originale.
- La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.
- 9) *in caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti*, l'impegno a costituire a costituire in caso di aggiudicazione il raggruppamento/consorzio. Il predetto documento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs 50/2016, dovrà indicare:
- a) il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza;
 - b) le imprese riunite/consorziate;
 - c) il Modello (orizzontale, verticale o misto);
 - d) le quote di partecipazione/esecuzione che verranno assunte dalle imprese riunite/consorziate;
 - e) delle parti della prestazione oggetto di gara che verranno eseguite da ciascuna associata;
- ogni impresa riunita/consorzata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione (es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% della prestazione, nell'offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).

L'impegno di cui sopra, dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa componente il futuro raggruppamento/consorzio e potrà essere unica. La mancata

o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

10) *in caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti*, copia dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE, indicante il soggetto designato quale capogruppo, e dichiarazione indicante le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;

11) *in caso di consorzi stabili o di consorzi di cooperative e di imprese artigiane*, copia indicante le imprese consorziate, e dichiarazione indicante il/i consorzio/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara (qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, s'intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio);

12) *in caso di avvalimento*, la documentazione indicata al successivo paragrafo 15.

15. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE PER AVVALIMENTO

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, dovrà essere inserita nella "Busta A -Documentazione Amministrativa", la documentazione di seguito indicata:

a) dichiarazione del concorrente, attestante i requisiti per cui si ricorre all'avvalimento, con specifica indicazione dell'impresa ausiliaria;

DGUE: mediante compilazione della parte II – lett. C

b) dichiarazione circa il possesso da parte dell'ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici oggetto di avvalimento.

DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dall'impresa ausiliaria, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, dalla parte III (relativi all'assenza delle cause di esclusione), dalla parte IV (solo in relazione al possesso dei requisiti che vengono prestati)

c) Dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (Modello 3 – Avvalimento Dichiarazione ausiliaria);

d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

16. RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

Gli operatori economici in possesso di certificazione di qualità aziendale e ambientali secondo le tipologie indicate nell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, possono presentare cauzione ridotta nelle misure percentuali ivi indicate, eventualmente cumulabili se in possesso degli ulteriori requisiti indicati nel precitato comma.

Per fruire delle riduzioni di cui sopra l'operatore economico, a pena di irregolarità formale sanabile con soccorso istruttorio, segnala, in sede di offerta:

1. di essersi avvalso, nella determinazione dell'importo della cauzione della facoltà di riduzione di cui all'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016;
2. indicazione del/i certificato/i di qualità di cui si è avvalso per la riduzione.

Per godere delle suddette decurtazioni in caso di ATI o consorzi ordinari, ogni impresa facente parte del raggruppamento/consorzio dovrà essere in possesso dei requisiti dai quali discende il diritto alle medesime.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "TECNICO-QUALITATIVA"

Al fine della valutazione dell'offerta tecnica e dell'attribuzione dei punteggi previsti per i parametri di valutazione ed i valori ponderali indicati successivamente, nella BUSTA TECNICA dovrà essere inserita, pena l'esclusione dalla procedura, l'Offerta tecnica redatta secondo l'allegato Modello 6 – Offerta Tecnica.

Il documento informatico contenente la dichiarazione di offerta tecnica e gli eventuali elaborati ulteriori allegati, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale, ovvero:

In caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 45 c. 2, lett. d) del D.lgs. 50/2016:

- nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati;
- nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi;

In caso di consorzio di cui all'art. 45 c. 2, lett. e), del D.lgs. 50/2016:

- nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo;
- nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.

In caso di soggetto di cui all'art. 45, c. 2, lett. f) del D.lgs. 50/2016:

- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza, dall'organo comune con potere di rappresentanza;
- per le altre reti di imprese, dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall'impresa retista con qualifica di mandataria alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.

In caso di soggetto di cui all'art. 45, c. 2, lett. g) del D.lgs. D.lgs. 50/2016, dal soggetto medesimo.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del D.lgs. 50/2016, dal soggetto medesimo;

In caso di Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.): dalle organizzazioni di volontariato e dagli altri soggetti sprovvisti di organizzazione di impresa.

Tutti gli elaborati costituenti l'offerta tecnica come innanzi dettagliati, dovranno, **a pena di esclusione**:

- a) essere prodotti in formato informatico;

b) consentire il soddisfacimento di ogni requisito tecnico richiesto dal Capitolato speciale di Appalto attraverso la chiara ed evidente indicazione degli stessi: in mancanza di tale evidenza, il requisito sarà considerato non soddisfatto.

c) essere esenti da qualsivoglia indicazione e/o riferimento, diretto o indiretto, agli elementi propri dell'offerta economica.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura qualitativa dell'offerta tecnica, la Commissione Giudicatrice opererà in sedute riservate.

Le offerte tecniche presentate sono vincolanti per gli operatori economici che le hanno presentate in quanto costituiscono proposta contrattuale.

La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica potrà essere sanata con il ricorso istruttorio a condizione che sia riconducibile al concorrente.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "ECONOMICA"

La busta virtuale dovrà contenere:

1) **a pena di esclusione**, oltre agli elementi caricati sul fac-simile di sistema, il Modello 4 – Offerta economica" (o comunque documento che ne riproponga integralmente i contenuti).

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico e dovrà indicare:

a) il ribasso percentuale da applicarsi al costo a base d'asta

b) il costo aziendale della sicurezza e il costo della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, espressi in valore assoluto e in lettere

c) la dichiarazione che il ribasso offerto in sede di gara è vincolante per l'aggiudicatario, nel caso l'Amministrazione per conto della quale avviene l'acquisizione decida di avvalersi dell'opzione di riaffidamento ex art. 63 c. 5 del Codice, anche per il futuro contratto.

2) Attestazione di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 dovuta sull'offerta economica. L'assolvimento della predetta imposta, in luogo dell'apposizione della marca da bollo, dovrà essere effettuato mediante versamento all'Agenzia delle Entrate attraverso il Modello "F23" nel quale dovrà essere riportato il codice tributo "456T", Codice Ufficio "TS4" e il numero CIG della gara (il CIG dovrà essere indicato nel Modello F23 valorizzando il campo "descrizione") e gli estremi del concorrente.

In caso di concorrenti plurisoggettivi, l'offerta economica comprensiva del costo della manodopera e la dichiarazione relativa ai costi specifici per la salute e la sicurezza dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese facenti parte il raggruppamento, come di seguito indicato:

A. in caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 45 c. 2, lett. d) del D.lgs. 50/2016:

- nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati;
- nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.

B. in caso di consorzio di cui all'art. 45 c. 2, lett. e), del D.lgs. 50/2016:

- nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo;
- nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.

C. in caso di soggetto di cui all'art. 45, c. 2, lett. f) del D.lgs. 50/2016:

- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza, dall'organo comune con potere di rappresentanza.
- per le altre reti di imprese, dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall'impresa retista con qualifica di mandataria alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.

D. in caso di soggetto di cui all'art. 45, c. 2, lett. g) del D.lgs. D.lgs. 50/2016, dal soggetto medesimo.

E. in caso di consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del D.lgs. 50/2016, dal soggetto medesimo.

F. in caso di Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.), delle organizzazioni di volontariato e degli altri soggetti sprovvisti di organizzazione di impresa.

G. Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo d'impresa:

- *non ancora costituito*, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata;
- *già costituito*, l'offerta economica potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

H. Nel caso di consorzio ex art. 2602 del c.c.:

- *non ancora costituito*, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata;
- *già costituito*, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del Consorzio.

Per tutte le altre forme di Consorzio, a pena di esclusione, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio.

19. SISTEMA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto 95 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dalle disposizioni contenute nel Capitolato e nel presente Disciplinare, in base ai criteri e alle modalità di seguito stabilite.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 sulla base dei criteri e profili di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di cui sotto, mediante l'applicazione del metodo aggregativo – compensatore, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'Autorità con le Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs n. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal consiglio dell'Autorità con Deliberazione n.1005 del 21 settembre 2016 e s.m.i..

19.1 Valutazione e criteri

La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei paragrafi successivi, ed in base ai pesi e alle formule di seguito riportati.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30

19.2 Sub-criteri e profili dell'offerta tecnica

La valutazione della qualità del servizio (70 PUNTI) verrà effettuata sulla base dei seguenti sub-criteri e profili per i quali viene individuato il relativo punteggio massimo:

Criteri	CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO	Sub punteggio massimo disponibile	Tipologia elemento di valutazione: QUALITATIVO (QL) QUANTITATIVO (QN)
1a	Uscite gratuite per gli utenti del centro estivo	35 punti	QN
1b	Anno di immatricolazione del mezzo utilizzato, con obbligo di impiegare mezzi immatricolati ciascuno non anteriore a 12 anni	15 punti	QN
1c	Anno di immatricolazione del mezzo sostitutivo, con obbligo di impiegare mezzi immatricolati ciascuno non anteriore a 12 anni	5 punti	QN
1d	Distanza della sede operativa /centro operativo (dotata/o di un parco automezzi tale da consentire la sostituzione) rispetto alla scuola primaria di Pavone Canavese	15 punti	QN

Il punteggio relativo alla componente qualitativa dell'offerta (Offerta tecnica) sarà, quindi, pari alla somma dei punti ottenuti per ogni sub-criterio fino ad un massimo di punti 70.

La valutazione e conseguente attribuzione del punteggio della componente qualitativa dell'offerta, verrà espletata dal sistema M.E.P.A..

Nessun compenso spetterà ai concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione dei progetti inseriti nell'offerta tecnica, i quali non saranno restituiti e resteranno di proprietà dell'Ambito.

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO MASSIMO
A) Ribasso percentuale unico relativo alle prestazioni da applicarsi agli importi a base di gara	30

19.3 Formule di calcolo

A. Formula generale per applicare il metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio relativo all'offerta tecnica sarà attribuito in ragione della seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = Indice di valutazione dell'offerta (a);

n = Numero totale degli elementi di valutazione (i)

Σ n= sommatoria

W_i = Peso o punteggio attribuibile ai singoli elementi di valutazione (i);

V(a)_i = Coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito ai singoli elementi di valutazione (i) dell'offerta (a).

La somma dei punteggi dei sub-criteri di valutazione determinerà poi il punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.

B. Formula per elementi quantitativi

Il sistema MEPA, sulla base delle offerte formulate direttamente sul portale nella parte relativa all' 'Offerta Tecnica', attribuirà automaticamente i punteggi

C. Determinazione del coefficiente relativo all'Offerta Economica

Per la determinazione del coefficiente di valutazione dell'offerta economica, la Commissione procederà attraverso l'utilizzo di calcolo ad interpolazione lineare con coefficiente pari a 0,4, secondo la seguente formula:

$$Vi = (Ra/Rmax)^Y * 30$$

dove:

Vi= coefficiente dell'offerta i

Ra = ribasso offerto dal concorrente

Rmax = ribasso dell'offerta più conveniente

Y = coefficiente pari a 0,4

30= punteggio massimo attribuibile alla componente quantitativa

Nel caso il predetto punteggio presenti un numero di decimali superiore a tre si procederà alla sua acquisizione previa riconduzione dello stesso a tre cifre decimali attraverso il seguente criterio: arrotondamento della terza cifra decimale all'unità superiore in caso di quarta cifra decimale pari o superiore a cinque ovvero; troncamento alla terza cifra decimale compresa in caso di quarta cifra decimale inferiore a cinque (come dettagliato nel paragrafo 6.3).

19.4 Aggiudicazione

La gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato (offerta economicamente più vantaggiosa) ottenuto sommando il punteggio dell'area prezzo con quello dell'area qualità.

E' facoltà della Stazione appaltante di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente, idonea e congrua in relazione all'oggetto della gara sia sotto il profilo tecnico che sotto quello economico.

È facoltà dell'Amministrazione per conto della quale avviene l'acquisizione di non procedere all'aggiudicazione definitiva, qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dall'amministrazione aggiudicatrice.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro il termine di 60 (sessanta) giorni che decorre dalla data dall'aggiudicazione definitiva.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo controllo del possesso dei requisiti prescritti.

19.5. Offerte uguali.

A parità di punteggio sarà preferita l'impresa che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'area tecnica.

La Commissione, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente.

In caso di ulteriore parità, la gara verrà sospesa e agli offerenti verrà richiesta in termini brevissimi la presentazione di una ulteriore offerta economica in ribasso.

In caso di ulteriore parità verrà effettuato il sorteggio.

19.6 Offerte anormalmente basse.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte (prima della riparametrazione) siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione alla Stazione appaltante, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante.

Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall'art. 97 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso il procedimento di cui all'art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

20. TERMINI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E APERTURA DELLE BUSTE CON LE OFFERTE

Il concorrente interessato all'esecuzione dell'appalto in oggetto e alla stipula del relativo contratto, dovrà inoltrare l'offerta sull'apposito portale Mepa entro il termine perentorio **delle ore 12 del giorno 17/08/2018, pena l'esclusione**. Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostitutivo o aggiuntivo rispetto a quello precedente.

L'apertura della Busta "A - Documentazione amministrativa" si svolgerà **alle ore 10 del giorno 21/08/2018 all'interno del portale** Mepa in seduta pubblica ove verranno rese note le informazioni relative alle imprese partecipanti. La correttezza formale e la regolarità della documentazione contenuta nella Busta "A - Documentazione amministrativa" saranno accertate dalla Commissione di gara al fine di determinare i soggetti ammessi e quelli eventualmente esclusi dalla gara in oggetto.

L'offerta economica e l'offerta tecnica saranno valutate dalla Commissione di gara, costituita successivamente alla scadenza del termine per la presentazione del plico e composta da tre esperti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.

La valutazione della Busta "B - Offerte tecniche", si svolgerà seduta riservata e l'assegnazione dei relativi punteggi avverrà secondo le modalità fissate nel presente disciplinare. Completata dal sistema la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà, in seduta pubblica, alla

lettura dei ribassi offerti nelle offerte economiche e calcolerà la somma dei punteggi di ciascun concorrente ai fini della predisposizione della graduatoria provvisoria tramite il portale Mepa.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La scelta della migliore offerta è demandata alla valutazione di una Commissione Giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante, che opererà in conformità all'art. 77 del Decreto Legislativo n.50/2016, alle specifiche prescrizioni contenute nel presente disciplinare e nel capitolato speciale di appalto nonché in conformità alle linee guida adottate e ad adottarsi da parte dell'A.N.A.C.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata dalla Commissione Giudicatrice in base agli elementi di valutazione ed ai pesi ponderali indicati al precedente paragrafo 19, nel rispetto delle modalità ivi specificate.

La Commissione Giudicatrice in particolare:

- in una o più successive sedute riservate, procederà alla valutazione della documentazione presentata dagli operatori economici concorrenti ammessi alla gara in relazione alla componente qualitativa al fine della assegnazione dei punteggi sulla base dei parametri di valutazione predeterminati nel disciplinare;
- darà lettura in seduta pubblica dei punteggi dalla medesima attribuiti alle componenti tecniche delle offerte ammesse e procederà all'apertura della "busta economica" contenente l'offerta economica relativamente agli operatori economici ammessi alla fase successiva della gara. Dopo aver determinato i relativi punteggi con il procedimento matematico prestabilito, redigerà, infine, la graduatoria finale di merito provvisoria.
- alle sedute di gara pubbliche sono ammessi a partecipare i titolari ed i legali rappresentanti delle imprese concorrenti, ovvero, i procuratori giusta delega scritta. Delle sedute pubbliche è data notizia ai concorrenti offerenti esclusivamente mediante la piattaforma MEPA attraverso la funzione di comunicazione con i fornitori associata alla Rdo.

22. CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.. Pertanto, tutti i concorrenti devono obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il documento "PASSOE", da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D.lgs. 50/2016, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, la stazione appaltante utilizza la Banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC (cfr. comunicato del 04.05.2016 diramato dal Presidente dell'ANAC).

Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000 a discrezione della Stazione appaltante.

23. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

A norma dell'art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell'aggiudicazione.

La stipulazione del contratto avviene nella forma della scrittura privata mediante lo scambio, attraverso la piattaforma del Me.PA, dei documenti digitali dell'offerta del fornitore e del documento di accettazione del soggetto aggiudicatario sottoscritti dalle parti con firma digitale.

Resta a carico del soggetto aggiudicatario l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sul contratto ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Restano, inoltre, a carico del soggetto aggiudicatario tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto, nonché l'eventuale tassa di registro del Contratto.

Non trova applicazione il periodo di stand still, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.

La mancanza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta comporta la decadenza dall'aggiudicazione o, se già intervenuta la stipula del contratto, la risoluzione dello stesso con ogni conseguenza anche risarcitoria a carico dell'operatore economico.

Prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà dare dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva prevista dall'art. 10.2 del presente disciplinare e in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata. Nello specifico l'aggiudicatario dovrà:

- Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e del presente disciplinare;
- Esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016;
- Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dal comune di Pavone Canavese nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l'Amministrazione si riserva di disporre la decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario: in particolare sono a suo carico le spese per diritti, bolli, registrazioni, ecc.

24. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' assolutamente vietata la cessione del contratto o quanto altro oggetto dello stesso conseguente all'affidamento, sotto pena dell'immediata rescissione del contratto, rifusione dei danni e rinuncia da parte delle ditte a qualsiasi indennizzo per servizi iniziati ed anche eseguiti.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e/o negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà del Comune di Pavone Canavese risolvere il contratto qualora si verifichi l'incapacità del nuovo soggetto di fare fronte adeguatamente al servizio con le modalità dell'aggiudicatario originale.

25. INTERPELLO

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, procedura di insolvenza concorsuale, di liquidazione del concessionario, di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del medesimo D.Lgs. di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, ai sensi dell'art. 110, c.2, del D.Lgs. 50/2016.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l'Impresa aggiudicataria e senza la possibilità, per la stessa, di far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

26. ALTRE INFORMAZIONI

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

L'Amministrazione effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del Dpr. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

Competono all'aggiudicatario le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

27. NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

27.1 Trasparenza e Tracciabilità

L'operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della Legge 136/2010, dall'art. 17 della legge 55/1990 ed assumono l'obbligo, all'atto della stipula del contratto relativo al proprio affidamento, ad inserire negli eventuali successivi contratti di subaffidamento la presente clausola per la trasparenza e la tracciabilità.

Si rammenta che per "filiera delle imprese" – ai sensi dell'art. 6 c. 3 del D.L. n. 187/2010 nonché degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione n. 4 del 7/7/2011 – si intende il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo, anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione delle opere.

Sono pertanto ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardando attività collaterali.

27.2 Obblighi del concessionario nei confronti dei lavoratori dipendenti

In caso di aggiudicazione, l'appaltatore si obbliga:

- ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabile alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di raggruppamento/consorzi: anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento: la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

La disciplina normativa applicabile è quella di cui al vigente D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente disciplinare si rinvia a quanto statuito nei documenti di gara allegati.

28. CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120 c. 5 del c.p.a., avverso il presente bando integrale di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Piemonte entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Ivrea, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

29. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Pavone Canavese quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati i dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

La relativa richiesta va rivolta al:

Comune di Pavone Canavese – piazza Municipio n.1 – 10018 Pavone Canavese (TO).

e.mail: servizi.general@comune.pavone.to.ti

e.mail certificata: pavone.canavese@cert.ruparpiemonte.it .

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di Pavone Canavese.

È stato designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il Responsabile dei Servizi Generali e al Cittadino / Commercio / CUC, sig.ra Maura Raise.

Allegati:

1. Capitolato Speciale di Appalto
2. Modello 1 (Documento di gara unico europeo - DGUE)
3. Modello 2 (Ulteriori dichiarazioni)
4. Modello 3 (Avvalimento – Dichiarazione ausiliaria)
5. Modello 4 (Offerta Economica)
6. Modello 5 (Dichiarazione per concorrenti plurisoggetti)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Maura Raise

Sommario

1. STAZIONE APPALTANTE	2
2. REGISTRAZIONE, ABILITAZIONE E RISPOSTA ALLA RDO	2
3. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE – DOCUMENTAZIONE DI GARA.....	3
4. OGGETTO DELLA RDO	4
5. DURATA, VALORE DEL CONTRATTO E INTERPELLO	4
6. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE.....	5
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA	6
8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE – MODALITA’ DI DICHIARAZIONE.....	7
9. AVVALIMENTO.....	17
10. SUBAPPALTO.....	18
11. CAUZIONI ED ASSICURAZIONI.....	18
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO.	21
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.....	22
14. BUSTA VIRTUALE “AMMINISTRATIVA”	23
15. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE PER AVVALIMENTO	25
16. RIDUZIONE DELL’IMPORTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA	25
17. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “TECNICO-QUALITATIVA”	26
18. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “ECONOMICA”	27
19. SISTEMA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	28
20. TERMINI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E APERTURA DELLE BUSTE CON LE OFFERTE	32
21. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	33
22. CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	33
23. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	33
24. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	34
25. INTERPELLO	35
26. ALTRE INFORMAZIONI	35
27. NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI	35
28. CONTROVERSIE.....	36
29. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO.....	36
Allegati:.....	38